



Mantova, lì **04 Dicembre 2014**
Circolare N. 46/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

ISTANZA PER L'ALLUNGAMENTO O LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014

Si ricorda che, a fronte della proroga concessa dall'Associazione Bancaria Italiana lo scorso 30 giugno 2014, **le misure previste dall'Accordo per il Credito sottoscritto il 1° luglio 2013 sono concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti per le istanze presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014.**

La misura principale (c.d. "moratoria Abi") consiste nella sospensione dal pagamento delle rate del capitale dei mutui (chirografari ed ipotecari) e dei leasing finanziari immobiliari e mobiliari; requisito obbligatorio è che i contratti di mutuo e di *leasing* finanziario siano stati stipulati in data antecedente al 1° luglio 2013 e già in ammortamento a quella data. Non è possibile fruire di ulteriori 6/12 mesi di moratoria sul medesimo contratto, qualora sia già stata attivata la sospensione ai sensi dell'Accordo del 1° luglio 2013.

Per i soli contratti di mutuo chirografario e ipotecario, un'altra delle misure previste consente la facoltà di richiedere un allungamento della durata dei contratti. Il periodo massimo di allungamento dei mutui già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento.

Possono fruire dell'allungamento anche i contratti di mutuo che hanno già fruito precedentemente della sospensione del pagamento delle quote capitale per 12 mesi, sempre che i medesimi contratti non abbiano già fruito precedentemente di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011 o delle Nuove misure per il credito alle pmi del 28 febbraio 2012.

L'istituto di credito valuterà l'eventuale variazione del tasso di interesse da applicare agli allungamenti della durata dei contratti di mutuo. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di sospensione del pagamento del capitale dei contratti di mutuo e di *leasing* finanziario, devono essere realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza che vi sia la possibilità da parte della banca di richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quelle originarie.

Rif. in studio Dott. Sergio Mantovani

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Studio Mantovani & Associati s.s.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovanieassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
 per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
 Lodigiani Rag. Angelo
 Lapietra D.ssa Filomena
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Segà D.ssa Barbara
 Olivetti Dott. Marcello

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it